



Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Novità Decreto Cura Italia

1 PREMESSA

Con il cosiddetto “**Decreto Cura Italia**” del 17.03.2020, n. 18, (G.U. n. 70), sono stati approvati dei provvedimenti che hanno come obiettivo quello di sostenere l'economia in questo periodo di grande crisi e difficoltà.

2 PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le principali novità.

Argomento	Descrizione
INDENNITÀ UNA TANTUM PER PROFESSIONISTI, CO.CO.CO., ED ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI INPS Art. 27	<u>È riconosciuta un'indennità di Euro 600,00 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 26.03.2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata INPS, nonché ai lavoratori iscritti alle altre gestioni INPS (artigiani, commercianti, ecc.) non titolari di pensione, e non iscritti ad altre forme di previdenza.</u> La medesima indennità è riconosciuta ai CO.CO.CO. Che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'INPS, previa domanda.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodrpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
	Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI Art. 49	<p>Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia per le PMI il decreto prevede per la durata di 9 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo; - l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di Euro; - per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di Euro 1.500.000; - sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; - le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione; - per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; - fatto salve le esclusioni già previste all'art. 6, co. 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a Euro 100.000, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
	<p>del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, co. 2, DM 6 marzo 2017; - per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a €uro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; - le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa; - sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
<p>MUTUI PRIMA CASA – PARTITE IVA Art. 54 (Fondo Gasparini)</p>	<p>Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.</p> <p>Nessun obbligo di presentare l'Isee.</p>
<p>MICROIMPRESE E PMI</p> <p>SOSTEGNO FINANZIARIO Art. 56</p>	<p>Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:</p>

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> - le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; - la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; - eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati; - il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.
<p align="center">RIMESSIONE IN TERMINI VERSAMENTI Art. 60</p>	<p>I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>
<p align="center">IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE AGENZIE VIAGGI TOUR OPERATOR</p> <p align="center">- SOSPENSIONI -</p> <p align="center">ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE</p>	<p>L’ art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all’esame del Parlamento), <u>ha sospeso</u> fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - <u>i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.</u></p> <p><u>Ora, viene estesa tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:</u></p>

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
Art. 61	<ul style="list-style-type: none"> - associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; - soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; - soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; - soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; - aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; - soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; - soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; - soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; - soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. <p>Attenzione</p> <p>La sospensione è limitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; - agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; - ai versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. <p>Ripresa della riscossione</p> <p><u>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020</u> <p><u>oppure</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</u> <p><u>Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.</u></p> <p>Attenzione</p> <p>Con la circolare n. 37 del 12.03.2020 l'INPS precisa che il datore di lavoro (o committente) che sospende il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore è in ogni caso tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima all'originaria scadenza.</p>
SOSPENSIONI	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <u>sono sospesi gli adempimenti</u>

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI Art. 62	<p>tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p>
SOSPENSIONI DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI SOGGETTI CON RICAVI < 2.000.000 Euro Art. 62	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, <u>sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</u></p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p><u>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</u></p> <p>Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO CREDITO D'IMPOSTA Art. 64	<p>Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.</p> <p>In particolare:</p>

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione	
	SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa, arte o professione
	PERIODO DI IMPOSTA	2020
	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di €uro 20.000.
	IMPORTO STANZIATO	50 Milioni di €uro.
	Seguirà decreto ministeriale di attuazione	
NEGOZI E BOTTEGHE CREDITO D'IMPOSTA Art. 65	Introdotta un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa svolte in locali condotti in locazione. In particolare:	
	SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa.
	MISURA CREDITO D'IMPOSTA.	60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
	ESCLUSIONI	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI	Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: – cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;	

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
<p>UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI Art. 67</p>	<ul style="list-style-type: none"> - avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; - avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; - atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; - atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’ art. 1, co. 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. <p><u>Ripresa della riscossione</u> I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>DIFFERIMENTO DI DUE ANNI DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO Art. 67</p>	<p>Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, co. 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Viene pertanto differito di due anni il tempo per effettuare gli accertamenti sulle imprese.</p>
<p>CARTELLE ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 67</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; - avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; - avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; - atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; - atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’ art. 1, co. 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
	<u>Ripresa della riscossione</u>
<p align="center">DONAZIONI DETRAZIONI FISCALI Art. 66</p>	<p>Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Donazioni effettuate da imprese Si applica l'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p>
<p align="center">“ROTTAMAZIONE- TER” “SALDO e STRALCIO” Art. 68</p>	<p>Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, co. 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, co. 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019); - del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1 , co. 190, Legge n. 145/2018).
<p align="center">MENZIONE SUL SITO DEL MEF Art. 71</p>	<p>I contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali previste dal decreto in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
DOCUMENTI DI IDENTITÀ Art. 104	Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio).
SERVIZI POSTALI Art. 108	<p>Invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (art. 3, co. 2, D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261)</p> <p>Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p> <p>Notificazione a mezzo posta (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)</p> <p>L'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.</p>
SOCIETÀ APPROVAZIONE DEL BILANCIO Art. 107	<p>Proroga del termine</p> <p>In deroga a quanto previsto dall' art. 2364, co. 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall' art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Semplificazioni</p>

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Argomento	Descrizione
	<p>Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; – che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, co. 5, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, c.c.; – la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. <p>Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Si resta a disposizione.

Alghero, lì 19 marzo 2020

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodrpiras@gmail.com